

COMUNE DI OSTUNI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CON COLUCCI ADRIANA

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di Giugno, in Ostuni e nella Sede comunale, tra il **Comune di Ostuni** (c.f. 81000090746), nel prosieguo indicato con "Comune" o "committente", in atto legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dal dr. Antonio Minna nella esclusiva qualità di dirigente del 5° Settore del Comune di Ostuni, giusta decreto sindacale di nomina prot. n.19417 in data 04.08.2009, e la Sig.ra **COLUCCI ADRIANA** (c.f. CLCDRN79T63G187Z) nata a Ostuni il 23/12/1979 e residente in Ostuni alla Via Don Luigi Melpignano n° 12, nel prosieguo indicato con "collaboratore",

PREMESSO

Che con atto dirigenziale n° 821 del 19/05/2010 si determinava di affidare n. 2 incarichi di consulenza nell'ambito delle attività del "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

Che il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" costituitosi nel 2001 è un organo democratico che rappresenta tutti i bambini e i ragazzi della città ed è stato istituito da questo Comune d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Svolge in particolare la funzione di promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale, elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio.

Le parti, intendendo vincolarsi reciprocamente e formalmente attraverso la stipulazione di apposito contratto scritto.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Comune di Ostuni, come sopra rappresentato, conferisce al su generalizzato Sig.ra Colucci Adriana la quale accetta senza condizione alcuna, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2222 del C.C. e dell'art. 409 comma 3 del C.P.C. soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, nonché alle condizioni ed ai termini di seguito indicati, finalizzato all'espletamento della prestazione collaborativa nell'ambito delle seguenti linee di attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi:

- Promozione di iniziative a valenza cittadina che coinvolgano e stimolino il protagonismo dei ragazzi;
- Proposte di progettazione partecipata riguardanti miglioramenti degli spazi urbani, dei quartieri, dei luoghi di incontro e di gioco;
- Ruolo di "cabina di regia" ossia di strumento utilizzato per coordinare le diverse attività svolte nel territorio in favore del minore, renderle tra loro interscambiabili e stimolarne la promozione di nuove.

Dette linee di attività possono essere successivamente modificate ed integrate di comune accordo con il predetto Dirigente.

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali innovazioni legislative o di particolari esigenze inerenti l'oggetto dell'incarico nonché i termini e le modalità di esecuzione della prestazione che scaturiscano in corso del rapporto.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

La collaborazione è svolta senza alcun vincolo di subordinazione da parte del

collaboratore nei confronti del committente, essendo esclusi dal relativo rapporto l'occupazione di un posto della dotazione organica dell'ente, il potere di gerarchia, il potere disciplinare e l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro.

Il collaboratore renderà la propria attività lavorativa nel rispetto del coordinamento effettuato dal committente attraverso il competente Dirigente affinché la sua prestazione sia strettamente collegata alle finalità ed attività dell'Ente in conformità alla programmazione amministrativa e gestionale stabilita dai competenti organi istituzionali, nonché in funzione delle esigenze organizzative del Comune in ordine al tempo, al luogo ed al risultato della collaborazione.

Il collaboratore può effettuare prestazioni anche in favore di terzi, ad eccezione di quelle che ineriscano a procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Ostuni o che comunque prevedano il rilascio di atti e provvedimenti di qualsivoglia natura amministrativa, consultiva e di controllo da parte dello stesso Comune per i quali sussiste un conflitto di interessi rispetto alle attività ed agli obiettivi del presente incarico.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'espletamento del presente incarico ha inizio il 1° Giugno 2010 e termina di diritto il 31 maggio 2011, senza necessità di disdetta o di obbligo di preavviso o di altra formalità.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto, pena la nullità di diritto dello stesso.

All'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun tipo di somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al

successivo articolo 7 del presente contratto, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore dovranno essere concordati con il Dirigente del Settore a cui è assegnato, anche attraverso incontri periodici ritenuti necessari, in coerenza con gli obiettivi del progetto e/o con le esigenze connesse alla sua esecuzione.

Il rapporto di collaborazione in questione è eseguito senza l'obbligo di orari prestabiliti e non prevede un vincolo reciproco di esclusiva.

Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto resterà sospeso, a decorrere dalla data di comunicazione dell'evento da effettuarsi entro 48 ore, fino a guarigione clinica della malattia o infortunio per un massimo di 60 giorni e nella ipotesi di maternità per cinque mesi, nel periodo compreso fra i due mesi precedenti ed i tre mesi successivi all'evento. E' obbligatorio presentare la documentazione sanitaria relativa alla causa della sospensione del rapporto.

Art. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico è da espletare esclusivamente presso struttura comunale, unitamente agli eventuali strumenti di lavoro che eventualmente si rendessero necessari (es.: computer, stampante, materiale di cancelleria, ecc.), secondo le obiettive esigenze dell'attività da svolgere e gli obiettivi da perseguire, i cui giorni ed orari saranno individuati e concordati tra il Dirigente e il collaboratore.

Art. 7 - CORRISPETTIVO

Per la regolare ed esatta esecuzione dell'attività professionale da svolgere e per i risultati da conseguire il Comune si impegna a corrispondere al collaboratore il

complessivo compenso onnicomprensivo di euro 2.000,00 comprensivo di ogni onere previsto dalla legislazione fiscale/tributaria, nonché dalla normativa attuale in vigore per i contratti di co.co.co da erogarsi mensilmente con le modalità previste dal citato regolamento comunale, per complessive ore 500 di attività distribuite nel corso dei dodici mesi, secondo necessità. Tale compenso, da ragguagliare comunque agli effettivi risultati conseguiti, potrà essere liquidato anche tramite acconti proporzionati all'attività svolta; il saldo finale sarà liquidato a conclusione del progetto. L'importo innanzi concordato si intende comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà null'altro a pretendere a qualsiasi ragione o titolo né in costanza del rapporto né alla sua conclusione.

Il pagamento del compenso o degli acconti sarà effettuato presso il tesoriere comunale entro trenta giorni dalla presentazione di apposito prospetto di pagamento richiesta formulata dal collaboratore e vistata dal Dirigente del 5° Settore previa presentazione da parte del collaboratore di apposita nota contabile.

Ai fini dell'I.V.A. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E datata 16/11/2000.

Il Comune opererà sul predetto compenso le eventuali ritenute di legge e sosterrà gli oneri dovuti all'INAIL ed all'INPS a carico dell'Ente trattandosi di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995 n. 335 e dall'art. 34 della legge 21/11/2000 n. 342.

Il Comune si impegna ad assicurare il collaboratore all'INAIL ed il collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS nei termini di legge.

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Il collaboratore risponde direttamente della validità delle prestazioni e

dell'inosservanza dei propri doveri secondo la disciplina dettata da norme di legge e del presente contratto. In particolare ha l'obbligo di tenere sempre una corretta condotta morale e professionale ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei termini di legge, per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di rescissione previste dal codice civile, ciascuna delle parti è libera di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi tempo a norma dell'art. 2227 del codice civile.

Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno quindici giorni precedenti quello di decorrenza del recesso. Al collaboratore spetterà il compenso maturato per le attività svolte sino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice civile, l'incarico in questione potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia. In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte relativa al lavoro espletato.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è responsabile personalmente degli eventuali danni cagionati al committente o a terzi – persone, animali e cose – dall'attività posta in essere in

esecuzione dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Collaboratore per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, qualora non fosse possibile dirimerla bonariamente di comune accordo tra le parti, sarà rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art- 13 - CAUSE OSTATIVE

Il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e dalle altre disposizioni legislative che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14 - SEGRETO D'UFFICIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore si obbliga riguardo a fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o conoscenza ad osservare rigorosamente le regole del segreto di ufficio e le norme per la protezione dei dati personali previsti dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali informazioni potranno essere comunicati e/o diffusi soltanto nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, previa autorizzazione del Dirigente del 5° Settore. La violazione di detti obblighi darà luogo alla rescissione unilaterale del presente contratto.

Art. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

Il collaboratore autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al corrente dei suoi diritti sanciti dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di natura fiscale, sono

a carico del collaboratore.

Art. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, da registrare in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI OSTUNI

IL COLLABORATORE INCARICATO

Il collaboratore dichiara di avere preso visione di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente contratto, ed, in particolare, approva integralmente e sottoscrive quelle di cui agli articoli 9 e 13

IL COLLABORATORE INCARICATO